

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE"

ARTICOLO 45, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

**Approvato con la delibera della Giunta comunale del 31 ottobre 2023, n 157 e rettificato con
la delibera della Giunta comunale del 13 febbraio 2024, n. 25**

Indice

<i>Capo I. Principi generali</i>	3
Articolo 1 Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 Gruppo di lavoro.....	3
Articolo 4 Oneri per l'attività tecnica.....	4
Articolo 5 Destinatari.....	4
Articolo 6 Limite soggettivo ed esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	5
Articolo 7 Quota del venti per cento.....	5
<i>Capo II. Incentivo per i lavori</i>	6
Articolo 8 Graduazione della misura incentivante per i lavori	6
Articolo 9 Coefficienti per la ripartizione dell'incentivo per le attività e soggetto del compenso	6
<i>Capo III. Incentivo per i servizi e le forniture</i>	7
Articolo 10 Graduazione della misura incentivante per i servizi e le forniture	7
Articolo 11 Coefficienti per la ripartizione dell'incentivo per le attività e soggetto del compenso	7
<i>Capo IV. Disposizioni comuni</i>	8
Articolo 12 Riduzione dell'incentivo	8
Articolo 13 Liquidazione dell'incentivo	9
Articolo 14 Informazioni e confronto	10
Articolo 15 Disposizioni finali e transitorie.....	10

Capo I. Principi generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento attua le disposizioni dell'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e si applica per l'acquisizione di servizi, di forniture, di lavori e opere. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità e assunzione di compiti per il puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dallo stesso Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. In correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture, il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche è costituito per le seguenti attività:
 - le opere o i lavori pubblici per i quali viene redatto uno specifico progetto, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;
 - i servizi e le forniture con esclusione di quelle relative ai beni di consumo e alla manutenzione ordinaria.

Articolo 3

Gruppo di lavoro

1. Il responsabile del servizio individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo

apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo Articolo 13.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni anche attraverso l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva.

Articolo 4 *Oneri per l'attività tecnica*

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2 per cento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capo II e Capo III del presente regolamento.

2. L'importo di cui al primo comma è destinato:

- a) per la quota dell'80 per cento, ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Articolo 5, nonché ai loro collaboratori;
- b) per la quota del 20 per cento, alle finalità di cui al successivo 0Articolo 7, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

1. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice e al presente regolamento.

Articolo 5 *Destinatari*

1. La quota dell'80 per cento di cui al precedente Articolo 4, comma 2, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) responsabile unico di progetto;
- b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- c) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- d) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- e) redazione del progetto esecutivo;
- f) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- g) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- h) predisposizione dei documenti di gara;
- i) direzione dei lavori;

- j) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- k) direzione dell'esecuzione;
- l) collaudo tecnico-amministrativo;
- m) regolare esecuzione;
- n) verifica di conformità;
- o) collaudo statico;
- p) i collaboratori dei suddetti soggetti.

Articolo 6

Limite soggettivo ed esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo Articolo 7.
3. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 7

Quota del venti per cento

1. La quota di cui del 20% per cento di cui al precedente Articolo 4, comma 2, lettera b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'Articolo 6, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
 - l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Un terzo delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, per:
- per le attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Capo II. Incentivo per i lavori

Articolo 8

Graduazione della misura incentivante per i lavori

1. La percentuale massima della misura incentivante, indicata dall'articolo 45, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del Codice, è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare:

<i>Opere</i>	
da euro 40.000,00 a euro 1.000.000,00	2,00%
da euro 1.000.00,01 a soglia di rilevanza europea	1,80%
importo superiore a rilevanza europea	1,50%

Articolo 9

Coefficienti per la ripartizione dell'incentivo per le attività e soggetto del compenso

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

<i>Attività tecnica</i>	Percentuale
responsabile unico di progetto	21
programmazione della spesa per investimenti	4
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	11
redazione del progetto esecutivo	13
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
predisposizione dei documenti di gara	11

direzione dei lavori	18
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3
collaudo tecnico-amministrativo	3
regolare esecuzione	4
verifica di conformità	1
collaudo statico	3

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Capo III. Incentivo per i servizi e le forniture

Articolo 10

Graduazione della misura incentivante per i servizi e le forniture

1. La percentuale massima della misura incentivante, indicata dall'articolo 45, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del Codice, è così graduata in ragione della complessità del servizio o della fornitura:

<i>Servizi e forniture</i>	
da euro 40.000,00 a euro 100.000,00	2,00%
da euro 100.000,01 a soglia di rilevanza europea	1,50%
importo superiore a rilevanza europea	1,00%

Articolo 11

Coefficienti per la ripartizione dell'incentivo per le attività e soggetto del compenso

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

<i>Attività tecnica</i>	Percentuale
responsabile unico di progetto	23
programmazione della spesa per investimenti	3
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8
redazione del progetto esecutivo	9
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4
verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
predisposizione dei documenti di gara	12
direzione dell'esecuzione	21

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
collaudo tecnico-amministrativo	1
regolare esecuzione	5
verifica di conformità	5
collaudo statico	1

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate

Capo IV. Disposizioni comuni

Articolo 12

Riduzione dell'incentivo

4. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

6. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile unico di progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

7. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

8. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

9. Quanto previsto dai commi precedenti è riassunto nella seguente tabella:

<i>Tipo di incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 13
Liquidazione dell'incentivo

1. Nel caso in cui le attività, di cui all'Articolo 9 e all'Articolo 11, siano svolte da più persone, per la liquidazione del compenso il responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto, applica la seguente formula:

$$C_j = P_i / [(M_1 \times N_1) + (M_2 \times N_2) + \dots (M_j \times C_j)] \times (M_j \times C_j)$$

dove:

C_j = Incentivo individuale

P_i = Somma complessiva dell'incentivo per ciascuna delle attività svolte (articolo 9 o articolo 11)

M = Coefficiente di compenso professionale per ogni partecipante (tabella 1)

N = Coefficiente di prestazione professionale per ogni partecipante (tabella 2)

<i>Tabella 1</i>	
<i>Coefficiente di compenso professionale</i>	
<i>Figure professionali</i>	<i>Coefficiente</i>
responsabile	0,52
collaboratore di I fascia (partecipa con la sottoscrizione di elaborati o atti)	0,31
collaboratore di II fascia (partecipa non sottoscrivendo né elaborati né atti)	0,17

<i>Tabella 2</i>		
<i>Coefficiente di prestazione professionale</i>		
	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
<i>Valore coefficiente</i>	0,05	1,00

2. Per ogni lavoro, servizio e fornitura, la liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone l'atto contenente la quota di partecipazione individuale effettiva con l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Articolo 14
Informazioni e confronto

1. Il servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 15
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento avrà effetto sulle attività assunte in base al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le quali sono state debitamente stanziati ed accantonate le somme necessarie nei quadri economici degli interventi approvati in base alla norma citata.

2. Per gli incarichi assunti antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e per i quali sono state debitamente stanziati ed accantonate le somme necessarie nei quadri economici degli interventi, si applica il precedente regolamento.